NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 8

Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie

La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria. Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria. I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o piu' categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie. Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, non più in vigore dal 18 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	I — Decentramento dei servizi del ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure
Capo	II — Procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-8-procedura-per-l-assunzione-di-appartenenti-a-categorie-riservatarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it